

**COMUNE DI
INVERNO E MONTELEONE**
PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale	
Numero	Data
13	31-05-2021

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE
E SPAZI MERCATALI AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 21:00, in videoconferenza, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Componente		Presente	Assente	Componente		Presente	Assente
1	LAZZARI ANDREA	X		7	CASADEI DALIA		X
2	VIGNATI ENRICO	X		8	BIZZO GIOVANNI	X	
3	FINIZIO FEDERICA	X		9	BRUZZESE AGOSTINO		X
4	FREDDI ANGELO		X	10	NARDIN PAOLA	X	
5	CODAZZI GIANCARLO	X		11	CASSINARI PAOLO	X	
6	FORNI FABIO	X					

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta la dott.ssa ELISA TERRAZZINO, Segretario Comunale.

Il sig. ANDREA LAZZARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 160/2019 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, prevedendo l'istituzione di nuovi canoni la cui applicazione è prevista dal 1° gennaio 2021;

PRESO ATTO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 e ai commi da 817 a 836 dalla predetta data è prevista l'*istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di seguito denominati «enti» il «canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»*, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* è destinato a sostituire:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per i comuni che hanno istituito il canone in luogo della TOSAP, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) di cui alle revisione ed armonizzazione introdotte dal D.Lgs n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che i comuni potevano istituire in sostituzione del tributo, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997;
 - il canone per l'occupazione delle strade, cosiddetto non ricognitorio, previsto dall'articolo 27 del codice della strada.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

- Il canone è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie, per evitare che pochi soggetti possano esaurire gli spazi disponibili ;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, (obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie (es. per i soggetti che effettuano occupazione permanente con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità) e il termine entro cui il soggetto passivo debba dichiarare il numero delle utenze complessive;
f) le ulteriori riduzioni o esenzioni (comma 832 che riporta le riduzioni facoltative) rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 ed in particolare dal comma 833 che prevede le esenzioni di legge;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97);
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93)
- Delibera di GC nr. 9 del 31.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
- Delibera di GC nr 10 del 31.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

CONSIDERATO che al momento non è istituito un mercato ne sono previste fiere o sagre.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

CONSIDERATA l'ampia potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 confermata e rafforzata dalla previsione dei cui all'art. 1, comma 821, lett. f) della normativa in commento, che precisa, al predetto comma che si occupa della potestà regolamentare in ambito di Canone unico, che il Comune può introdurre "(f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847";

RITENUTO di procedere nell'ambito delle **regolamentazioni facoltative**:

- In ambito di occupazioni per diffusioni pubblicitarie l'esenzione dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 832 della legge n. 160 del 2020, le occupazioni per:
 - a) diffusioni pubblicitarie eccedenti i mille metri quadrati eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) diffusioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente che ne preveda l'esenzione dal canone;
 - c) le diffusioni pubblicitarie che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelle riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- In Ambito di occupazioni di suolo pubblico l'esenzione dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 832 della legge n. 160 del 2020, le seguenti **occupazioni regolate facoltativamente** dal Comune:
 - a) le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
 - c) le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti capi principali:

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ALLEGATO 1: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
ALLEGATO 2: tariffario

RAVVISATO che la nuova imposizione presenta numerose affinità con le vecchie Tosap/Cosap e l'ICP e DPA, che si possono così riassumere:

- a) i presupposti impositivi, anche nei casi siano effettuati abusivamente;
- b) gli elementi strutturali e procedurali che i regolamenti comunali dovranno contenere;
- c) gli elementi relativi agli aspetti sanzionatori, di controllo e di repressione.

RISCONTRATE anche differenze sostanziali per le quali non si assiste ad un semplice accorpamento delle precedenti forme di imposizione ma si ridefiniscono i criteri per la quantificazione di quanto dovuto:

- a. non sono più assoggettabili le occupazioni su suolo privato anche se oggetto di servitù di uso pubblico, né le forme pubblicitarie quando non connesse ad una quantificazione sulla base della superficie;
- b. la determinazione della tassa, relativa alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, deve tener conto del numero sia dei propri utenti che degli utenti di altri gestori che utilizzano la medesima rete, con diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi, a differenza di quanto previsto per il Tosap/Cosap dove il soggetto passivo, cioè il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, versa la tassa applicando una tariffa forfettaria solo sul numero delle proprie utenze; proprio questo aspetto determina che, per consentire le attività di verifica dell'ente al fine della corretta quantificazione del canone, occorre prevedere nel proprio regolamento il termine entro cui il soggetto passivo debba dichiarare il numero delle utenze complessive;
- c. il nuovo canone esclude la cumulabilità tra occupazione del suolo e pubblicità.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali;

CONSIDERATO che poiché tra i tratti distintivi del nuovo canone sono rinvenibili elementi tipici del tributo, si debba procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari con pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

ATTESO che l'art.151 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che il termine per deliberare l'approvazione del Bilancio è fissato al 31 dicembre;

RILEVATO che ai sensi comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO:

- che il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 stabilisce: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*,

VISTI:

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- *Decreto Ministero dell'Interno – 13 gennaio 2021* "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021)";

VISTO il comma 4, dell'art.29 del D.L. (Decreto Sostegni) del 19 marzo che in considerazione dell'emergenza sanitaria, prevede un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

CONSIDERATO che ne consegue che il termine ultimo di approvazione del/i regolamento/i e delle tariffe (sulla base dei criteri fissati dal/i regolamento/i) è il 30 aprile 2021, con conseguente decorrenza del/i regolamento/i e delle tariffe dal 1° gennaio 2021;

VISTO il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

RITENUTO CHE, vista l'imminenza della scadenza per il versamento del canone ed i presupposti per prorogarla per l'anno 2021 al 31 Luglio 2021;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel Bilancio di previsione dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

ACQUISITO l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente del 08 marzo 2021 acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (otto),
- Favorevoli n. 8 (otto),
- Astenuti n. //, Contrari n. //,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di istituire e di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 composto di nr. 59 articoli comprensivo dell'Allegato A) riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs.507/93)
 - Delibera di GC nr. 19 del 21.05.2021 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP per l'anno d'imposta 2000;
 - Delibera di GC nr. 18 del 21.05.2021 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno d'imposta 2021;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone qui allegate in bozza nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di Bilancio;
6. di demandare l'integrazione della disciplina relativa al canone mercatale ad atto futuro.
7. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
8. di prorogare, per l'esercizio 2021 per le motivazioni in premessa citate, la scadenza del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree al 31 Luglio 2021;
9. di dare atto che con l'entrata in vigore della Legge nr.160 del 27 dicembre 2019 vengono definitivamente abrogati:
 - i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993;
 - gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - ogni altra disposizione in contrasto con la normativa in esame

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (otto),
- Favorevoli n. 8 (otto),
- Astenuti n. //, Contrari n. //,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ANDREA LAZZARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ELISA TERRAZZINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

[**X**] è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì 31-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ELISA TERRAZZINO